

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 11 ottobre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 ottobre 2018. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 8.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

[Filippo SCERRA](#) (M5S), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2018*, osservando che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame Pag. 110parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due citati strumenti. In particolare, sottolinea che l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge all'esame, segnala che è stato altresì presentato al Senato il disegno di legge europea 2018 (S. 822), di cui l'altro ramo del Parlamento dovrebbe iniziare l'esame. Osserva che si conferma quindi la scelta procedurale, già adottata a partire dal 2014, di sottoporre le leggi europee ad un esame in via separata, ma pressoché contestuale da parte delle due Camere.

Segnala inoltre che nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria», disciplinata all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, la XIV Commissione esamina il disegno di legge C. 1201 in sede referente, mentre tutte le Commissioni permanenti dovranno esprimersi sul testo, per le parti di competenza, in sede consultiva.

Ricorda che il disegno di legge in esame consta di 22 articoli ed è corredato da un allegato A contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo e che conferisce la delega al

Governo per il recepimento di 22 direttive europee.

Rimarca, più precisamente, che l'articolo 1 reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, inserite nell'allegato A del disegno di legge e che per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Evidenzia che il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari mentre il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Segnala che alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Osserva che l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, aggiunge, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Per quanto riguarda l'articolo 3, specifica che esso contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il Pag. 111 diritto penale (c.d. *direttiva PIF* - protezione interessi finanziari)»: il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.

Segnala che l'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (c.d. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Aggiunge che gli obblighi di adeguamento previsti da questa disposizione riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

Evidenzia che l'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono quindi individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Segnala che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. L'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Rammenta che l'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 8 segnala che esso conferisce la delega per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. La revisione della normativa persegue l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

Ricorda che l'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Segnala che secondo i dati forniti dal Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

Illustra quindi l'articolo 10 che delega il Governo all'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e del regolamento (UE) n. 2017/625 che modifica la normativa in materia di controlli ufficiali, relativamente alla sanità delle piante, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena Pag. 112 agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Sottolinea che la delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti.

Osserva che l'articolo 11 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Segnala quindi che l'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 e l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Ricorda che la direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS e si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Lo stesso articolo definisce le modalità di emanazione dei decreti delegati e stabilisce principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Rammenta che l'articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti «RAEE» (2012/19/UE). L'articolo contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, per l'esercizio della delega prevista.

Sottolinea che l'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, mentre il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.

Illustrando l'articolo 15 segnala che esso detta una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati. Le citate direttive operano una profonda riscrittura della direttiva rifiuti 2008/98/CE e della direttiva imballaggi 94/62/CE, recepite nell'ordinamento nazionale dalle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente). Il recepimento delle direttive comporterà pertanto una completa revisione della citata parte IV del Codice dell'ambiente.

Evidenzia che l'articolo 16 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri mentre l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di Pag. 113 comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

Segnala inoltre che l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro (cioè traghetti a caricamento orizzontale o rotabile) da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

Osserva che l'articolo 19 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione). Ricorda che la direttiva in oggetto ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici). Segnala che in materia è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2013/59 Euratom nel termine (scaduto lo scorso 6 febbraio 2018).

Sottolinea che l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Rammenta che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Osserva che la direttiva si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Infine illustra l'articolo 22 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Ricorda che

l'adeguamento fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; che, in secondo luogo, fa riferimento all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza e, infine, in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.

Conclude esprimendo l'auspicio di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento (come anche della legge europea, una volta che sarà trasmessa alla Camera), per garantire quanto prima l'adeguamento Pag. 114 dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive.

[Andrea CRIPPA](#) (Lega), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017*, ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.

Osserva che si tratta del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Evidenzia, in particolare, che la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Segnala che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

A questo scopo, sottolinea che il documento deve indicare: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Procedendo ad una sintetica illustrazione dei contenuti della Relazione consuntiva per l'anno 2017 sottoposta all'esame della Commissione, ricorda che il documento è articolato in quattro parti.

La parte prima, evidenzia, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per

l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE.

Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione interna Pag. 115 dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. Segnala che il tema della *Brexit* è affrontato con riguardo all'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e che vengono ricordati: la ripresa del negoziato per la riforma della legge elettorale europea e il contributo attivo al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, valorizzando l'esercizio del «Dialogo annuale» avviato nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE nel 2014 e ribadita la necessità di una più stretta integrazione dei valori fondamentali dell'Unione nell'attuazione di tutte le politiche dell'Unione europea.

Segnala che nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.

Ricorda che nella parte seconda la Relazione in esame illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Segnala che si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

Osserva che la parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Sottolinea, infine, che la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Segnala, come di particolare interesse, i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 7.046 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Dipartimento per le Politiche europee, 107 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 285 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse 71 relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti.

Segnala, da ultimo, che la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (allegato V), dettagliate informazioni riguardanti i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (allegato I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV).

Al fine di dare conto dell'impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente della formazione del diritto dell'Unione europea, rinvia, più dettagliatamente, i colleghi al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici in cui sono presentati, in forma tabellare, i documenti approvati nel 2017 dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea.

Rileva, in particolare, che sono disponibili: una sintesi del documento finale approvato, la posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell'esame dell'atto presso le Istituzioni dell'Unione, Pag. 116 nonché l'esito dell'esame delle Istituzioni europee. Sottolinea, da ultimo, con riferimento ai Consigli europei svolti nel 2017, che sono presentati gli atti di indirizzo adottati dalla

Camera dei deputati, nell'ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, in cui sono evidenziati i relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.

Il Sottosegretario di Stato [Luciano BARRA CARACCILO](#) rinviando alle relazioni presentate e agli spunti di riflessioni che se ne possono vantaggiosamente trarre, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

[Guido Germano PETTARIN](#) (FI) ritiene che il sistema riguardante l'esame parlamentare degli atti che giungono dall'Unione europea sia piuttosto confusionario e mal coordinato. Approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere se quest'ultimo ha in corso iniziative volte a mettere ordine in questo quadro, che soprattutto per quanto riguarda la fase ascendente è molto confuso, anche al fine di rendere i lavori parlamentari maggiormente incisivi ed efficaci e, inoltre, se ha intenzione di rafforzare la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles il cui impegno dovrebbe agevolare anche i flussi di attività da e verso il Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato [Luciano BARRA CARACCILO](#) condivide il senso del ragionamento svolto e sottolinea che un quadro di maggior chiarezza ed efficienza richiede un potenziamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles. In tal senso si augura che l'attuale congiuntura non comporti l'adozione di provvedimenti di risparmio di spesa che si traducano in tagli orizzontali per i ministeri, sottolineando che queste problematiche sono comuni a tutte le strutture della pubblica amministrazione.

[Emanuela ROSSINI](#) (Misto-Min.Ling.) sottolinea che la legge di delegazione rappresenta di fatto l'atto più rilevante che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare e che costituisce la sede per tirare una sorta di bilancio dell'attività svolta dal Governo relativa all'appartenenza all'Unione europea. Per tale motivo si unisce all'appello di rendere più qualificata la presenza del complesso istituzionale italiano ai lavori dell'Unione europea, e ritiene che ciò comporti anche un rafforzamento della Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles ed un maggiore coordinamento nelle diverse attività che coinvolgono il Parlamento al fine di meglio tutelare gli interessi del Paese.

Conclude sollecitando il Governo a prestare maggiore attenzione, in futuro, a queste istanze.

Il Sottosegretario di Stato [Luciano BARRA CARACCILO](#) ricorda che il senso del suo precedente rinvio alle relazioni svolte intendeva sottolineare la complessità delle questioni sollevate. Osserva tuttavia che le problematiche sui singoli argomenti devono essere affrontate nelle Commissioni competenti sul merito mentre rileva, in via generale, che l'attuale sistema di specifiche procedure rappresenta l'evoluzione di procedure proprie del diritto delle organizzazioni internazionali che sono state adattate all'Unione europea.

Per sottolineare, comunque, il livello di complessità del sistema, e come fare valutazioni possa essere a volte insoddisfacente, ricorda il caso del numero delle procedure di infrazione al diritto comunitario che sembrerebbe sfavorevole all'Italia: in realtà, rimarca, il nostro Paese ha un alto numero di procedure di infrazione perché è virtuoso nell'attività di recepimento. Essendo elevato il numero di atti dell'Unione europea recepiti nell'ordinamento italiano, aumenta la probabilità che singole disposizioni possano essere in contrasto con le molte norme tecniche recate dalla normativa europea. In tal senso sottolinea che molte procedure di infrazione riguardano il recepimento di standard e norme tecniche specifiche, peraltro oggetto di particolare interesse da parte di combattivi gruppi di interessi economici il Pag. 117 più delle volte radicati in Stati membri ben coesi tra di loro. Ricorda, infine, che il sistema dell'Unione europea prevede decisioni a maggioranza e quindi il coagulo degli interessi che le rendono possibili.

[Marina BERLINGHIERI](#) (PD) ricordando che le disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea sono stabilite dalla legge n. 234 del 2012, sottolinea che Governo, Parlamento e, per quanto riguarda più strettamente il tema, le Commissioni specializzate nelle politiche dell'Unione europea, trovano in essa le funzioni proprie. Sottolinea quindi che il provvedimento all'esame, la legge di delegazione, concerne il recepimento di norme unionali: ogni altra questione va semmai affrontata in sede di fase ascendente.

Ritiene utile ricordare che quando è iniziato l'attuale percorso sotto la regolamentazione della legge 234 del 2012, l'Italia era coinvolta da oltre 230 procedure di infrazione mentre al presente se ne registrano, circa, solo sessanta. Osserva, quindi, che molto è stato fatto.

Quanto agli spazi a disposizione nell'ambito delle politiche dell'Unione europea, osserva che il nostro Paese è Stato membro fondatore, ed è in grado, se vi è chiarezza e determinazione politica, di prenderseli, soprattutto nella fase ascendente della normazione comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato [Luciano BARRA CARACCILO](#) condivide il senso dell'intervento appena svolto e concorda con le sue considerazioni generali.

[Sergio BATTELLI](#) (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 9.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 23 ottobre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 23 ottobre 2018. – Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#) – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, segnala che sul disegno di legge di delegazione sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione, che ha formulato talune osservazioni, nonché le relazioni delle Commissioni di merito, tutte favorevoli ad eccezione di quella della Commissione Giustizia che ha reso un parere favorevole con una osservazione. Ricorda che deve ancora pervenire la relazione della Commissione Bilancio. Avverte inoltre che nessuna delle Commissioni di merito ha, per il momento, trasmesso emendamenti. Segnala anche che sulla Relazione consuntiva sono pervenuti pareri favorevoli da parte di tutte le Commissioni, ad eccezione della Commissione bilancio, che ancora non si è espressa. Ricorda che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea scadrà, mercoledì 24 ottobre, alle ore 17.

[Piero DE LUCA](#) (PD) osserva che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, di fatto, il provvedimento più rilevante tra i lavori annuali della Commissione. Per questo motivo, ringraziando comunque il sottosegretario Barra Caracciolo per la sua partecipazione, avrebbe ritenuto più opportuna, dal punto di vista politico, la presenza del Ministro Savona cui avrebbe voluto chiedere quali saranno le reazioni del Governo alla recente bocciatura – segnala che la notizia è giunta pochi minuti prima – da parte della Commissione europea del documento sul documento programmatico di bilancio. Sul merito del provvedimento sottolinea tre singole questioni. La prima, connessa all'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, concerne quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge, che detta principi e

criteri direttivi specifici per l'attuazione della succitata direttiva, che delega, tra l'altro, il Governo, al comma 1, lettera *d*), a modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale. Ricorda in proposito che è in corso di esame il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, che reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-*bis* del codice penale. In tal senso, ritiene che non sia opportuno modificare il citato articolo 322-*bis* del codice penale con due distinti interventi legislativi, e auspica che la sua revisione sia affrontata in modo organico e unitario nella più ampia sede di esame di quest'ultimo disegno di legge. La seconda questione riguarda l'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea e che prevede, all'articolo 13, che negli Stati siano presenti due o più procuratori europei delegati. Rileva, invece, come il testo all'esame, all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), che dispone alcuni criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, preveda che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due e da non oltre dieci magistrati. A questo proposito, chiede in che modo sia stato individuato il numero massimo di dieci, visto che la direttiva si esprime nel senso ricordato, e se esso sia frutto di una discussione e di un ragionamento del Governo, ovvero se si tratti di un numero scelto «a caso», come, a suo avviso, sembra sempre più spesso fare l'Esecutivo, e Pag. 63 come per altro ritiene sia, ad esempio, avvenuto circa i numeri del documento programmatico di bilancio poi bocciato a Bruxelles. La terza questione riguarda un'esigenza di chiarezza e coordinamento nella predisposizione di sanzioni penali e amministrative efficaci in materia di trasporti marittimi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del disegno di legge. Osserva in particolare che l'articolo 16, comma 1, lettera *c*), delega il Governo a prevedere misure sanzionatorie penali – in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri – mentre alla lettera *d*) conferisce la delega a prevedere sanzioni amministrative in caso di violazioni diverse da quelle della citata lettera *c*), senza specificare, a suo avviso, quali siano queste ultime. Osserva che analoghe previsioni si riscontrano nei successivi articoli 17 e 18. Ritiene che quanto evidenziato possa essere foriero di incertezza giuridica e confusione, invitando a rivederne le disposizioni e sottolineando che, in mancanza di chiarezza, sarebbe anche difficile, se non impossibile, controllare l'esatta osservanza dell'attuazione della delega in sede di esame parlamentare dei futuri atti del Governo di recepimento e rendere possibile il rilascio del parere da parte della Commissione.

[Augusta MONTARULI](#) (FdI) associandosi a quanto rilevato dal collega De Luca, aggiunge che il provvedimento all'esame, all'articolo 3, dispone di fatto un ampliamento dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che irroga sanzioni amministrative, e segnala che il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), reca la formulazione «ove necessario», lasciando quindi la libertà di stabilire sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative. Ritiene che ciò snaturi il predetto decreto legislativo n. 231 del 2001 e crei disparità tra i soggetti che incorrerebbero, alcuni, in sole sanzioni amministrative ed altri anche in sanzioni penali. Inoltre è dell'avviso che quanto previsto vada a complicare un quadro giuridico che è già complicato di suo e ingeneri incertezza giuridica. Conclude invitando a modificare il testo in modo opportuno ritenendo preferibile non toccare l'impianto sanzionatorio amministrativo.

[Cristina ROSSELLO](#) (FI) segnala che il provvedimento all'esame non prevede il recepimento di due direttive di cui pure il termine di recepimento è scaduto. In particolare, chiede al Governo di chiarire le ragioni del mancato inserimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione, il cui termine per il recepimento è scaduto il 21 agosto 2018, e della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi, il

cui termine per il recepimento risulta scaduto il 10 ottobre 2017. Chiede inoltre di confermare che il recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani sia avvenuto a livello regolamentare e di chiarire le ragioni per le quali non sia stato necessario un intervento a livello di normativa primaria.

[Filippo SCERRA](#) (M5S), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2018*, si riserva di approfondire le problematiche emerse dal dibattito in sede di esame degli emendamenti.

[Andrea CRIPPA](#) (Lega), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017*, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario di Stato [Luciano BARRA CARACCILO](#) prende atto di quanto emerso dal dibattito riservandosi di intervenire con eventuali osservazioni in sede di esame delle proposte emendative. Segnala, tuttavia, che quanto rilevato dai commissari costituisce un utile e prezioso contributo per il Governo.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 25 ottobre 2018

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Politiche dell'Unione europea (XIV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente [Sergio BATTELLI](#).

La seduta comincia alle 12.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2018.

[Sergio BATTELLI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 23 si è concluso l'esame preliminare e che ieri, alle ore 17, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala che sul disegno di legge sono state presentate 104 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*). Avverte che l'emendamento Occhionero 8.1 è stato ritirato prima dell'inizio della seduta. Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina specifica per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea e, in particolare, che l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo Pag. 199 quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Ricorda, inoltre, che sono da considerare inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardino materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive non incluse nel disegno di legge. Alla luce dei richiamati criteri, comunica che le proposte emendative presentate devono ritenersi tutte ammissibili, ad eccezione degli emendamenti Lucchini 14.4, limitatamente al numero 5-bis), volto ad estendere le competenze regionali in materia di spandimento dei fanghi non essendo direttamente connesso ad obblighi previsti dalla direttiva n. 850/2018/UE in corso di recepimento e Giglio Vigna 14.3, volto a prevedere una modifica a disposizioni nazionali in materia di bonifiche non direttamente connessa agli obblighi imposti dalla direttiva n. 850/2018/UE in corso di recepimento, che quindi non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Preso atto che i Gruppi non intendono presentare richieste di riesame rispetto alle valutazioni di ammissibilità testé comunicate, comunica che provvederà a trasmettere le proposte

emendative alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di rispettiva competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.